comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it

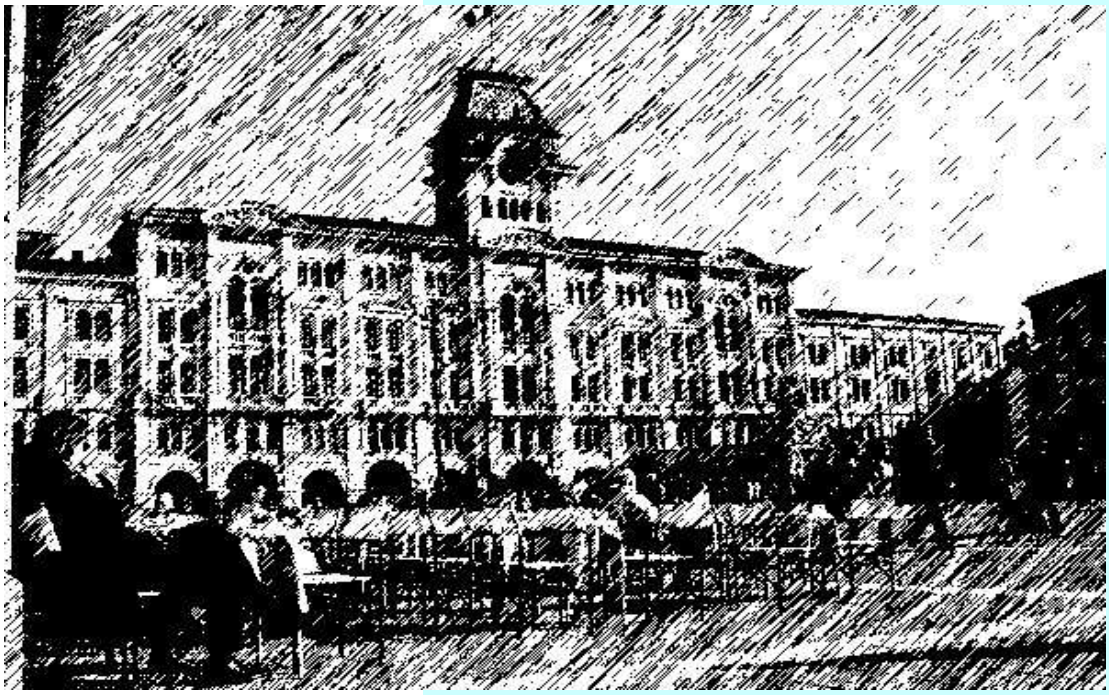

Regolamento

per l'occupazione di suolo pubblico

o aperto al pubblico con "dehors"

NORME

TrieSTe

Il Sindaco	Roberto Cosolini
L'Assessore alla Pianificazione Urbana, Mobilità e Traffico, Edilizia Privata, Politiche per la Casa, Progetti Complessi	Elena Marchigiani
Il Direttore dell'Area Città e Territorio	Marina Cassin
Il Direttore del Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Mobilità e traffico	Ave Furlan
Il Direttore del Servizio Pianificazione Urbana	Maria Antonietta Genovese
Gruppo di lavoro	geom. Alga Bartolomei geom. Edoardo Collini dott.ssa Rossella Diviacco arch. Ezio Golini p.i. Michele Grison arch. Marino Marinelli dott. Giosuè Maiolino arch. Manuela Parovel m.o Mauro Pennone ing. Lea Randazzo

INDICE

Articolo 1 **Finalità e contenuti**

Articolo 2 **Definizione di dehors**

Articolo 3 **Ambito soggettivo di applicazione**

Articolo 4 **Composizione**

4.1 Arredi di base
4.2 Elementi di copertura e riparo
4.2.1 Ombrelloni
4.2.2 Tende
4.3 Elementi di delimitazione
4.4 Accessori

Articolo 5 **Prescrizioni generali**

5.1 - Criteri di inserimento
5.2. - Rapporti con il transito pedonale e veicolare
5.3. - Rapporti con il verde pubblico
5.4 - Rapporto con le reti tecniche

Articolo 6 **Localizzazioni**

6.1 - Gli ambiti
6.2 - I piani di dettaglio

Articolo 7 **Superfici massime**

Articolo 8 **Qualità architettonica delle strutture**

Articolo 9 **Procedimenti autorizzativi per l'installazione dei dehors**

9.1 - Disposizioni generali
9.2 - Documentazione ed elaborati
9.3 - Dehors su aree private
9.4 - Deroghe

Articolo 10 **Manutenzione e sicurezza**

Articolo 11 **Risarcimento danni**

Articolo 12 **Vigilanza sugli avventori**

Articolo 13 **Sanzioni**

Articolo 14 **Norme transitorie e finali**

Articolo 1 — Finalità e contenuti

Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico con dehors, per promuovere la fruizione anche turistica dell'ambiente cittadino, nel rispetto dei luoghi e compatibilmente con le funzioni che vi si svolgono.

Il regolamento, riconoscendo la priorità della fruizione collettiva degli spazi pubblici, si conforma a criteri di salvaguardia delle diverse funzioni compresenti nelle vie, con particolare riguardo alla sicurezza, all'accessibilità, alla tutela dei contesti di pregio, delle visuali prospettiche e della percezione visiva complessiva, intesa come coerenza di linguaggio dei dehors con lo spazio pubblico.

Il regolamento si articola in:

- <u>elaborati a carattere prescrittivo</u>:
  - le presenti norme e relative Tabelle;
  - l'allegato 1, contenente l'individuazione degli ambiti A e B e le planimetrie dei piani di dettaglio;
- <u>elaborati a carattere indicativo:</u>
  - l'allegato 2, contenente esempi di elementi e composizioni coerenti con la normativa, aventi valore di indirizzo.

Articolo 2 — Definizione di dehors

Per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili facilmente rimovibili, appoggiati al suolo in via temporanea per delimitare ed arredare in maniera organica e funzionale uno spazio prevalentemente destinato al ristoro all'aperto, con eventuali elementi di copertura anche fissati a parete.

Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio e comunque diverso da quello della somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa vigente.

E' vietata:

- l'installazione di attrezzature per la cottura dei cibi;
- l'esposizione di merci e cartellonistica a scopo pubblicitario;
- l'installazione di apparecchi e congegni per il gioco e l'intrattenimento, anche elettronico.

Articolo 3 — Ambito soggettivo di applicazione

Possono richiedere l'occupazione di suolo pubblico con dehors le seguenti attività:

- esercizi di commercio al dettaglio, come disciplinati dalle disposizioni regionali in materia di commercio;
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, come disciplinati dalle disposizioni regionali in materia di commercio;
- attività turistico-ricettive, come disciplinate dalle disposizioni regionali in materia di commercio e turismo;
- attività artigianali di preparazione di prodotti destinati al consumo diretto, come disciplinati dalle disposizioni regionali in materia di artigianato.

Articolo 4 Composizione

Il dehors può essere composto dai seguenti elementi:

1. arredi di base;
2. elementi di copertura e riparo;
3. elementi di delimitazione;
4. accessori.

Gli arredi di base sono sempre presenti mentre gli altri elementi sono facoltativi e diversamente combinabili tra loro. Le tipologie e i colori ammessi sono indicati nelle Tabelle 1e 2 allegate al presente Regolamento.

Non possono essere aggiunti ulteriori elementi al di fuori di quelli autorizzati.

In nessun caso il dehors potrà nel tempo, a seguito di successive aggiunte, trasformarsi in una struttura chiusa del tutto o in parte.

4.1 ***Arredi di base***

Gli arredi di base sono costituiti dalle sedute, quali sedie, poltroncine, sgabelli, divanetti, e dai tavoli.

Tali elementi devono essere omogenei per tipologia e colore.

In alternativa è consentito, quale arredo di base, il posizionamento di mensole sulla facciata o nei fori architettonici, solo dove ciò non costituisca ingombro alla circolazione e previo assenso della proprietà dell'immobile.

4.2 ***Elementi di copertura e riparo***

Gli elementi di copertura e riparo sono costituiti da ombrelloni e tende.

Il tessuto delle coperture dovrà essere antimuffa, impermeabilizzato, idrorepellente e resistente agli agenti atmosferici.

4.2.1 *Ombrelloni*

Definizione: struttura portante con copertura in tela o altro materiale di qualità estetica equivalente, di forma poligonale, preferibilmente quadrata o rettangolare, fornita di un solo punto di appoggio al suolo.

La struttura deve presentare caratteristiche di solidità e stabilità. Deve essere fissata ad apposito basamento ed eventualmente dotata di sistemi di ancoraggio, con esclusione di quelli che comportino la manomissione del suolo pubblico. Le basi di appoggio devono essere zavorrate e non possono essere adibite a scopi diversi rispetto al loro scopo originario; il basamento e l'eventuale zavorra devono essere ricoperti, o comunque trattati con un materiale di colore analogo alla struttura degli ombrelloni, nel rispetto delle indicazioni della Tabella 1.

L'altezza massima non può essere superiore a m 3,20, misurati sul segmento verticale che congiunge il piano di calpestio esistente prima dell'inserimento del dehors con il punto più alto dell'estradosso della struttura. Tale altezza deve essere rapportata con l'intorno e deve rispettare eventuali decori, cornici, poggioli e fori architettonici dei piani superiori.

Il telo di copertura può essere dotato di camino, canalina di raccordo e mantovana; tutte queste parti, come pure le punte delle stecche degli ombrelloni, devono essere avere un'altezza minima di m 2,20 dal suolo.

Gli ombrelloni possono essere disposti singolarmente o in serie e devono essere mantenuti chiusi negli orari di chiusura dell'esercizio e in caso di forte vento.

Previa valutazione puntuale da parte dei competenti uffici comunali in ordine alla transitabilità veicolare, l'elemento di copertura degli ombrelloni (con esclusione delle basi di appoggio o di parte delle stesse e degli elementi strutturali verticali di supporto) può, in situazioni di irregolare conformazione della sede stradale e/o in corrispondenza dei tratti curvilinei di raccordo delle corsie per il transito dei mezzi di emergenza, invadere parzialmente la corsia di emergenza stessa.

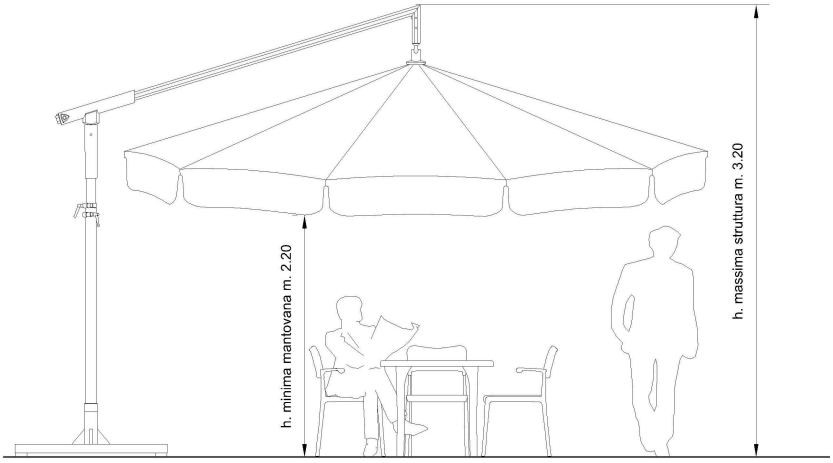

Fig. 1 - Esempio di copertura con ombrellone

4.2.2 *Tende*

Il dehors può utilizzare, quale elemento di copertura, una o più tende collocate sulla facciata degli edifici; in tal caso le tende sono soggette alle presenti norme, anche in deroga alle disposizioni del Regolamento edilizio.

Definizioni:

a) Tenda a falda tesa senza montanti: uno o più teli in tessuto o altro materiale di qualità estetica equivalente supportati da una struttura fissata sulla facciata, privi di punti di appoggio al suolo.

b) Tenda a falda tesa con montanti: uno o più teli in tessuto o altro materiale di qualità estetica equivalente supportati da una struttura fissata sulla facciata, con punti di appoggio al suolo, senza manomissione del suolo pubblico.

L'altezza minima dei teli dal suolo, incluse eventuali mantovane frontali e/o laterali, non deve essere inferiore a m 2,20 nel punto più basso. Le tende devono essere prive di chiusure verticali (anteriori o laterali, fisse o apribili).

Per ambedue le tipologie di cui ai punti a) e b) l'aggetto delle tende non può superare in proiezione orizzontale m 2,00 dal filo facciata, salvo il caso di esercizi di somministrazione prospicienti piazze o ampi spazi pedonali o nei piani di dettaglio che dettano prescrizioni diverse. In ogni caso l'estremità deve

rimanere arretrata di almeno m 0,50 dal bordo del marciapiede e, nelle aree pedonalizzate, non devono interferire con la corsia di emergenza.

Le tende non devono sottrarre alla vista gli elementi di interesse storico, architettonico e tipologico che caratterizzano la facciata.

Le tende poste sulla medesima facciata devono essere realizzate con lo stesso colore e tipologia al fine di mantenere l'armonia della facciata.

In caso di compresenza di tende e ombrelloni, le coperture degli stessi devono essere del medesimo colore.

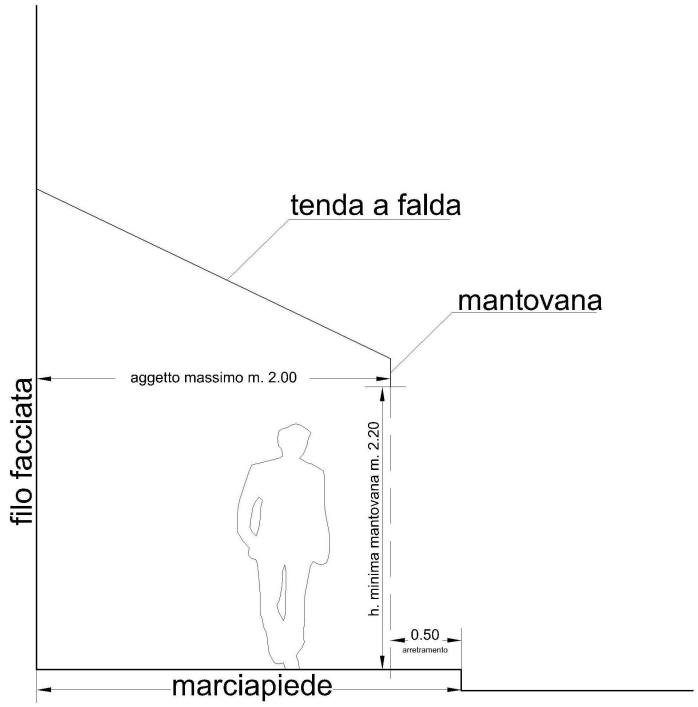

Fig. 2 – Esempio di tenda del tipo a.

4.3 *Elementi di delimitazione*

Definizione: sono elementi di delimitazione quei manufatti atti a circoscrivere esternamente il dehors (quali pannelli paravento o simili, fioriere, vasi) e pedane.

Gli elementi di delimitazione esterna non devono comunque impedire la percezione visiva del contesto urbano anche attraverso il dehors. Tali elementi non possono quindi superare l'altezza massima di m 1,40 dal piano stradale e devono essere trasparenti almeno nella parte superiore, a partire da un massimo di m 1,00 dal suolo. Devono essere realizzati con materiali infrangibili.

Anche le piante, qualora mantenute in forma di siepi o di rampicanti a formare una barriera vegetale, non devono superare il limite di altezza di m 1,00.

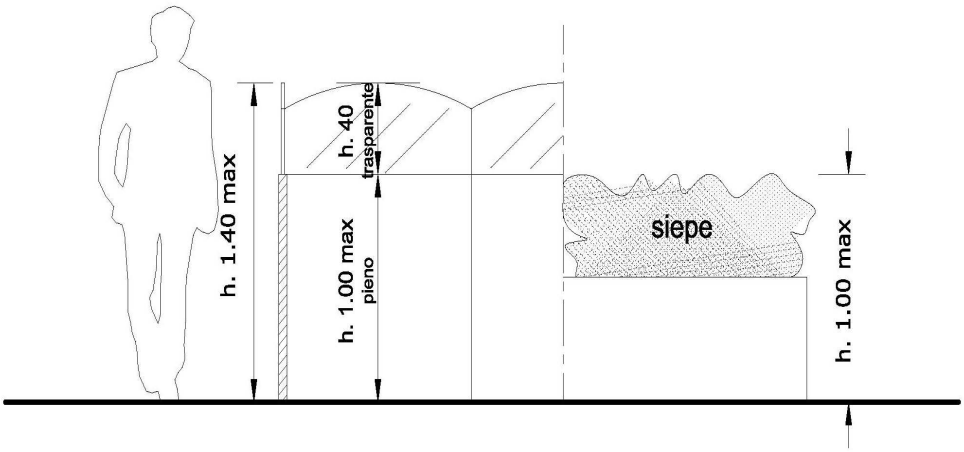

Fig. 3 – Esempi di delimitazioni.

La pedana consente di sopraelevare il dehors rispetto al suolo.

E' ammessa nei casi in cui risulti necessario regolarizzare il fondo stradale o neutralizzarne la pendenza per risolvere problemi di accessibilità e fruibilità.

Non è ammessa su sedi stradali la cui pavimentazione è stata oggetto di recente riqualificazione con materiali lapidei o similari, ad eccezione dei casi espressamente previsti nei Piani di dettaglio.

Ove ammessa, la pedana deve avere un'altezza massima di 15 cm dal suolo, misurata dal piano di calpestio; tale altezza può essere superata dal lato opposto solo nei casi di pendenza del fondo stradale.

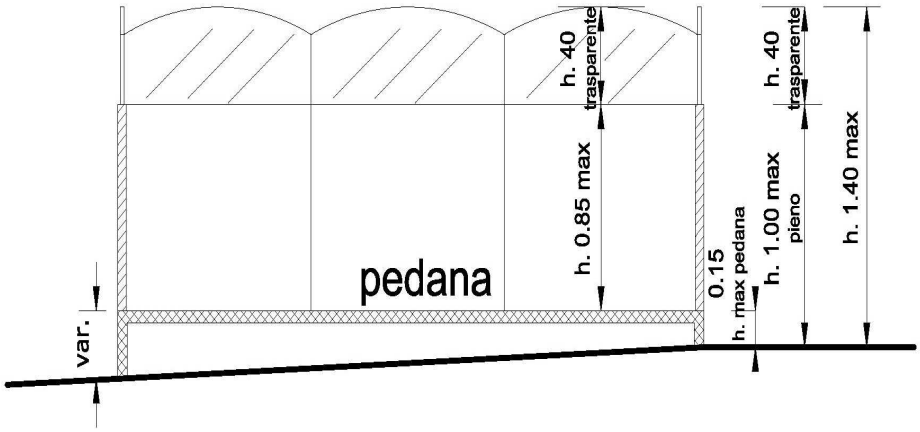

Fig. 4 – Esempio di pedana su fondo stradale in pendenza.

La pedana deve rispettare le norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche e di protezione da eventuali cadute.

I fianchi della pedana devono essere chiusi, ma ispezionabili in caso di necessità.

La pedana deve essere facilmente amovibile e non impedire la funzionalità e manutenzione di chiusini, botole, griglie di aerazione, o simili.

4.4 ***Accessori***

Definizione: sono elementi complementari alle diverse tipologie di dehors, installabili soprattutto a fini di comfort o di estetica quali corpi scaldanti o raffreddanti per esterni del tipo "a fungo" o similari, corpi illuminanti o simili.

Devono essere inclusi nella progettazione complessiva e coordinarsi al disegno, ai materiali e alle tinte del dehors.

Tra gli accessori, non rilevano l'oggettistica minuta, né cuscini, piccoli cestini per rifiuti, posacenere da esterno.

Articolo 5 Prescrizioni generali

Il presente articolo contiene le prescrizioni generali da osservare nella progettazione dei dehors su tutto il territorio comunale.

5.1 ***Criteri di inserimento***

Il posizionamento dei dehors deve fare riferimento al disegno della pavimentazione nelle strade e nelle piazze in cui tale pavimentazione sia stata riqualificata.

Il dehors, di norma, deve essere sempre realizzato in contiguità all'esercizio pubblico e solo nei casi in cui ciò non risulti possibile, può essere collocato in prossimità.

Ferma restando la superficie massima consentita e le regole per un corretto insediamento definite agli articoli seguenti, le configurazioni possibili del dehors sono le seguenti:

1. può essere contenuto entro la proiezione del fronte del locale, in aderenza alla facciata dell'edificio;
2. può essere contenuto entro la proiezione del fronte del locale, con un distacco di almeno 2 m dalla facciata del locale e da quelle circostanti;
3. può estendersi lateralmente rispetto alla proiezione del fronte del locale, con un distacco di almeno 2 m dalla facciata;
4. può occupare uno spazio nelle immediate vicinanze, con un distacco di almeno 2 m dalle facciate circostanti.

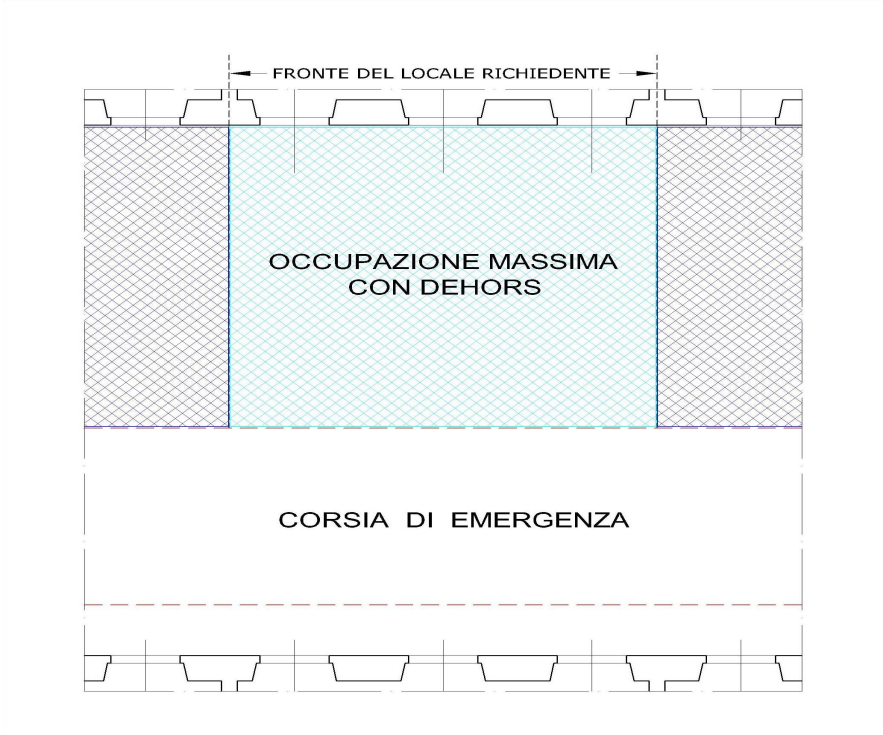

Fig. 5 – Esempio di occupazione con superficie contenuta nel fronte del locale (caso 1)

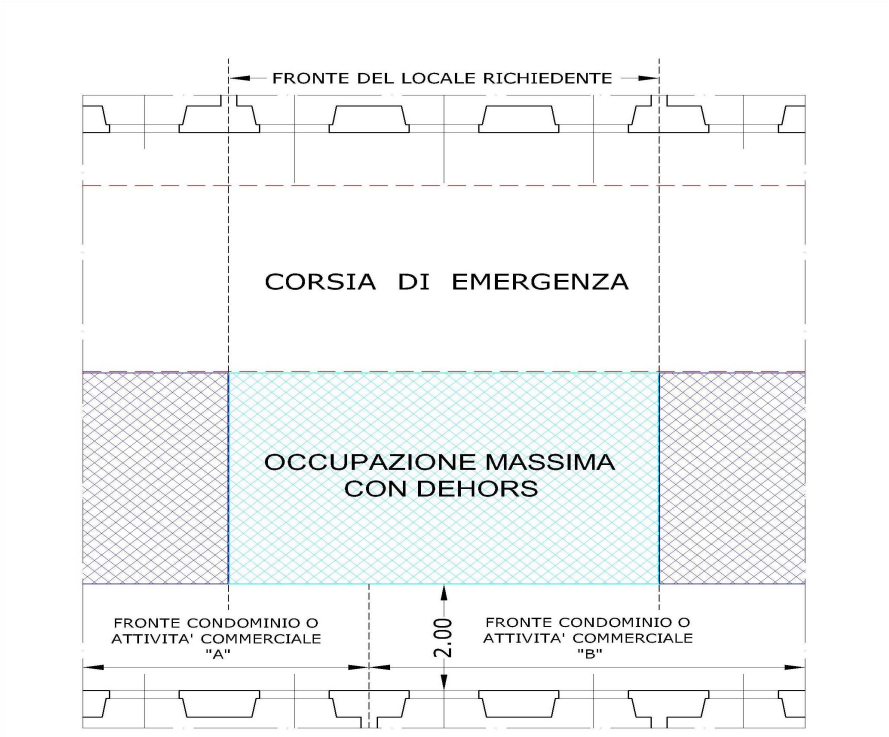

Fig. 6 – Esempio di occupazione sul fronte opposto (caso 2).

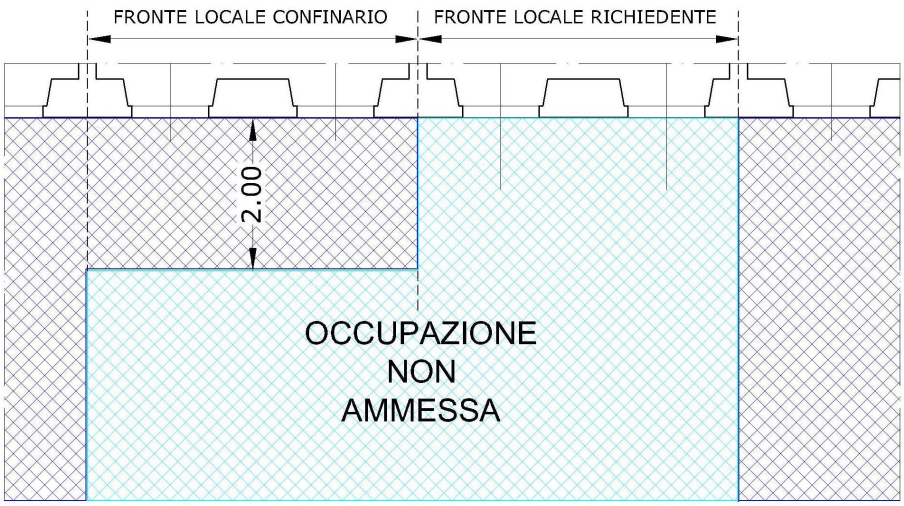

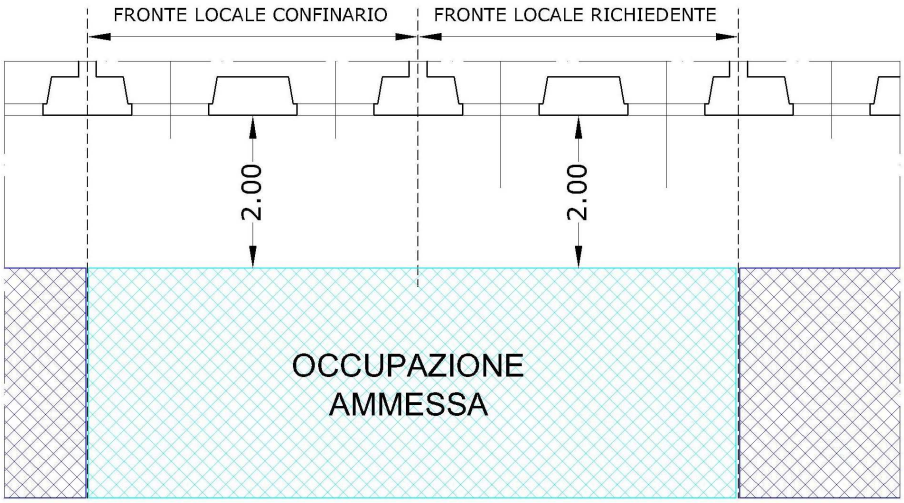

Fig. 7 – Esempio di occupazione eccedente il fronte del locale (caso 3).

Lo spazio occupato secondo le modalità sopra definite deve essere continuo e di forma regolare, fatte salve eventuali specifiche disposizioni dei piani di dettaglio.

In tutti i casi, lo spazio occupato deve lasciare liberi:

- gli accessi agli edifici ed esercizi commerciali, per una profondità di almeno 3,50 m dalla facciata - salvo il caso in cui tra la facciata e il dehors sia già frapposta la corsia di emergenza - in corrispondenza al foro architettonico e alla relativa cornice, assicurando la visibilità di eventuali targhe e l'accessibilità a citofoni e campanelli;
- lo spazio sul fronte di altri esercizi di somministrazione.

In situazioni di particolare conformazione degli spazi urbani, potranno essere ammesse soluzioni in deroga alle prescrizioni di questo regolamento, ai sensi del successivo l'art. 9.4.

I dehors affiancati devono mantenere di norma una distanza fra loro pari ad almeno m 1,50, o porsi in aderenza. Tuttavia, per agevolare il movimento dei

pedoni, non potranno essere posti in aderenza più di due dehors consecutivamente.

Gli allestimenti devono:

- rispettare le norme igieniche, di sicurezza, di superamento delle barriere architettoniche;
- non interferire con le reti tecnologiche preesistenti;
- osservare le specifiche prescrizioni relative all'inserimento negli ambiti A e B di seguito definiti.

Nei passaggi porticati e nelle gallerie private aperte al pubblico transito deve essere garantito il passaggio dei pedoni secondo i criteri indicati al paragrafo 5.2. e non sono ammessi elementi di copertura del dehors.

Per quanto riguarda la salvaguardia degli aspetti architettonici, monumentali e ambientali, le installazioni non devono sottrarre alla vista gli elementi di interesse storico, architettonico e tipologico che caratterizzano gli edifici, né interferire con la percezione di elementi o scorci particolarmente significativi dell'ambiente cittadino.

In presenza di monumenti, fontane e altre opere di rilevanza storica o artistica, i dehors dovranno rispettare una distanza di almeno m 3,00 dagli stessi e non presentare elementi di delimitazione o copertura che possano nascondere, in tutto o in parte, l'opera.

Non è consentito installare dehors, o parti di esso, a contatto o entro 2,00 m dal perimetro di edifici sottoposti a vincolo monumentale, se non previa autorizzazione della Soprintendenza.

Il dehors non deve pregiudicare la piena visibilità delle targhe di denominazione delle vie e dei numeri civici, della segnaletica stradale verticale, dei semafori, dei cartelli indicatori.

5.2. *Rapporti con il transito pedonale e veicolare*

I dehors non possono occupare la sede stradale al di fuori del marciapiede, ad eccezione delle aree pedonali, delle aree e strade chiuse al traffico e delle zone a traffico limitato ad elevata valenza pedonale, di penetrazione a valenza pedonale e di penetrazione a valenza pedonale e commerciale. I dehors non devono interferire con l'itinerario naturale del transito pedonale, né con le corsie di emergenza, ove presenti, rispettando le disposizioni del Codice della Strada.

I dehors sui marciapiedi non possono occupare più della metà della larghezza degli stessi e devono garantire in ogni caso uno spazio per la circolazione pedonale di almeno m 2,00 di larghezza, al netto di qualsiasi tipo di ostacolo quali alberi – compresa la conca d'impianto qualora non calpestabile e l'eventuale cordolo - pali o elementi tecnici di pertinenza degli enti erogatori di servizi, cartelloni pubblicitari, cabine telefoniche, chioschi d'attesa del servizio di trasporto pubblico, e simili.

Lo spazio per la circolazione dei pedoni può essere ridotto ad una larghezza di m 1,50 nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, a condizione che sia garantita una zona adeguata per il transito dei pedoni e delle persone a ridotta o impedita capacità motoria.

Nel caso in cui il dehors sia previsto sul bordo esterno del marciapiede, deve essere arretrato di almeno m 0,50 dal cordolo.

Nei tratti in cui apposita segnaletica stradale riservi parte della carreggiata alla fermata dei mezzi di trasporto pubblico, per tutta l'estensione della stessa non può essere consentita l'occupazione con dehors.

Sul marciapiede, in corrispondenza di un attraversamento pedonale, deve essere mantenuta libera un'area di larghezza non inferiore a m 2,00 a lato del filo esterno dell'attraversamento e di profondità non inferiore a m 2,00 dal cordolo del marciapiede.

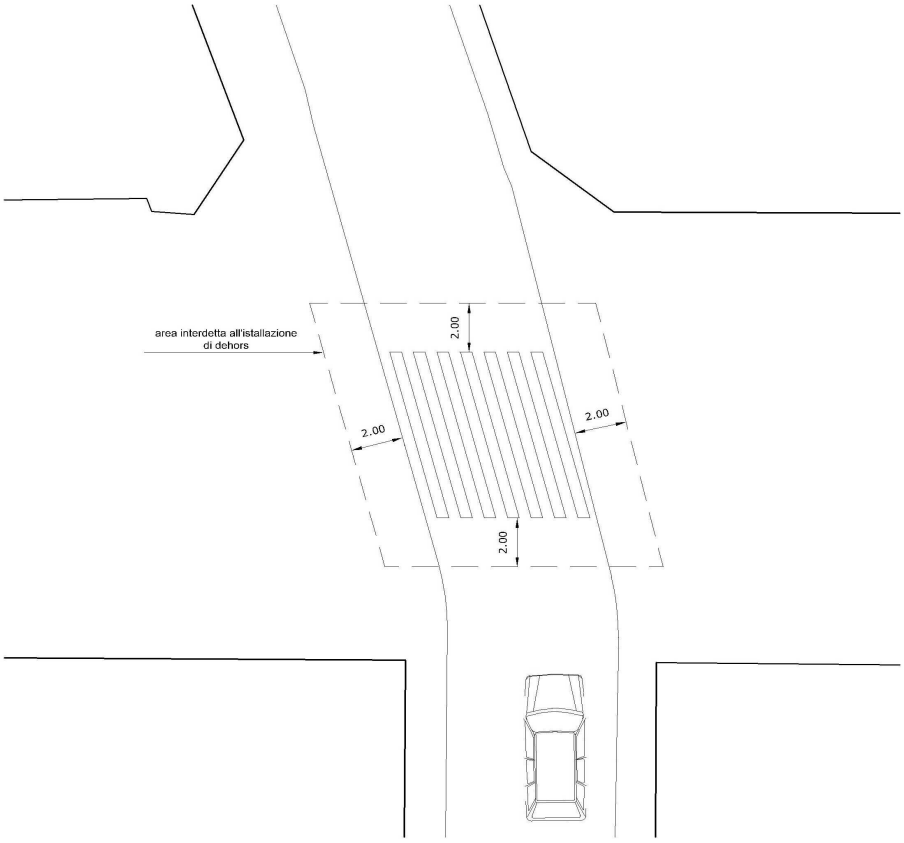

Fig. 8 – Esempio di attraversamento pedonale.

Sono consentiti i dehors sul marciapiede di una strada carrabile opposto all'esercizio commerciale esclusivamente in presenza di passeggiate, piazze e giardini e purché la strada interessata sia di tipo locale, condizionatamente al parere favorevole dell'Ufficio competente in materia di mobilità e traffico.

Qualora sui marciapiedi sia consentita la sosta veicolare, i dehors potranno sostituire tale sosta nel rispetto della geometria definita delle aree di sosta, condizionatamente al parere favorevole dell'Ufficio competente in materia di mobilità e traffico.

Nelle aree pedonali, nelle aree e strade chiuse al traffico e nelle zone a traffico limitato ad elevata valenza pedonale, di penetrazione a valenza pedonale e di penetrazione a valenza pedonale e commerciale è consentita l'occupazione di parte della carreggiata sul lato opposto alle corsie di transito e di emergenza e nel rispetto degli spazi di sosta riservati per precise finalità.

In corrispondenza di accessi carrai il dehors non deve costituire ostacolo al regolare transito dei veicoli e non deve limitare il campo visivo necessario per eseguire le manovre in piena sicurezza. In caso di immissione diretta sulla via, deve essere mantenuto libero uno spazio di almeno m 2,00 su ciascun lato del passaggio stesso.

In prossimità di incroci carrabili i dehors non devono essere di ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli o impedire la vista della segnaletica verticale e degli impianti semaforici.

Per motivi di sicurezza connessi a contesti specifici, l'Amministrazione può prescrivere l'aumento delle distanze indicate nei precedenti commi nella misura necessaria.

5.3. ***Rapporti con il verde pubblico***

In presenza di alberature il dehors dovrà essere posto ad una distanza non inferiore a 1,00 m dal tronco e non sovrapporsi alla conca d'impianto, né al cordolo, per consentire l'afflusso dell'acqua piovana.

La suddetta distanza può essere ridotta a 0,50 m dal tronco qualora il Servizio compente al verde pubblico esprima parere favorevole in ordine all'adozione delle opportune opere di prevenzione per evitare il danneggiamento dei fusti, il costipamento del suolo o possibili inciampi o cadute.

L'installazione dei dehors non deve ostacolare o rendere gravosa l'accessibilità al verde pubblico per gli interventi di manutenzione.

Qualsiasi installazione posta in prossimità di aree verdi ed alberature pubbliche dovrà evitare la compromissione della vegetazione e rispettarne lo spazio vitale e lo sviluppo fogliare e radicale.

5.4 ***Rapporti con le reti tecniche***

Non sono ammesse interferenze con reti tecniche pubbliche o con elementi di servizio tali da ostacolarne il corretto funzionamento, utilizzo, o manutenzione.

Dovrà essere posta particolare attenzione ai collegamenti alla rete elettrica che dovrà garantire tutte le norme per la sicurezza.

Articolo 6 Localizzazioni

Il presente articolo integra le prescrizioni generali di cui all'art. 5 con ulteriori specificazioni correlate all'ubicazione del dehors sul territorio comunale.

6.1 ***Gli ambiti***

Nella regolamentazione per l'installazione dei dehors, il territorio comunale è suddiviso in due principali ambiti di riferimento, contraddistinti dalle lettere A e B e riportati nell'allegata planimetria.

Negli ambiti A e B i dehors si differenziano parzialmente per le tipologie e cromie ammesse, come indicato nella Tabella 1.

L'ambito A include il centro storico primario, alcune zone limitrofe del centro urbano di pregio e relativi spazi pubblici o aperti al pubblico adiacenti, le rive cittadine.

L'ambito B è costituito dal resto del territorio comunale.

In entrambi gli ambiti A e B si applicano le prescrizioni generali, fatte salve le disposizioni specifiche riportate nei piani di dettaglio.

In ogni caso nell'ambito A e nei piani di dettaglio, localizzati sia in ambito A sia in ambito B:

- deve ritenersi esclusa l'apposizione di ogni genere di informazione pubblicitaria, a se stante o impressa sugli elementi del dehors, ad eccezione del nome e/o logo dell'esercizio;
- non è consentito impiegare elementi di fattura grezza o rustica quali panche, fioriere e contenitori in legno naturale, terracotta, cemento o graniglia, pannelli in legno a graticcio, cannicci e simili;
- è vietato l'inserimento di refrigeratori e distributori automatici di bevande.

6.2 *I piani di dettaglio*

In corrispondenza di scene urbane di particolare pregio o di localizzazioni particolari, l'installazione di dehors deve conformarsi ai piani di dettaglio allegati al presente Regolamento e contraddistinti da una numerazione progressiva (PDn).

Tali piani sono predisposti nell'ottica di coniugare l'occupazione privata del suolo pubblico con la fruizione urbana collettiva; in particolare sono volti a salvaguardare le visuali delle scene prospettiche urbane e del patrimonio architettonico, la convivenza equilibrata tra le varie funzioni della città e la tutela della pedonalità.

In funzione dell'ampiezza della sezione stradale, della percorribilità esclusivamente pedonale o anche veicolare della via, del rapporto con le altre funzioni e l'arredo urbano e del rispetto degli standard di sicurezza, i piani di dettaglio individuano le porzioni massime di suolo pubblico complessivamente destinate alle occupazioni con dehors. Nelle zone assoggettate a piano di dettaglio non possono essere collocati dehors al di fuori degli spazi appositamente individuati.

Rispetto a tali porzioni complessive di suolo pubblico, il singolo esercizio può richiedere l'occupazione di un'area in conformità alle distanze ed alle altre generali prescrizioni previste nei piani di dettaglio.

In sede di primo impianto, sia in ambito A sia in ambito B sono individuati i seguenti piani di dettaglio finalizzati a disciplinare la localizzazione dei dehors, le cui caratteristiche tipologiche ammissibili sono individuate nella Tabella n. 2.

Ambito A:

- PD1 – sistema delle rive cittadine
- PD2 – sistema Revoltella - Cavana
- PD3 – sistema delle piazze storiche
- PD4 – sistema di via S.Nicolò
- PD5 – sistema del Canale Ponterosso - S. Antonio Nuovo
- PD6 – sistema delle vie S. Lazzaro – S.ta Caterina – delle Torri
- PD7 – sistema del viale XX Settembre
- PD8 – sistema di Barriera

Ambito B:

- PD9 – viale R. Gessi

La Giunta comunale può approvare ulteriori piani di dettaglio, o modificare quelli vigenti e la relativa Tabella n. 2.

Articolo 7 Superfici massime

La superficie del dehors è definita dalla sagoma di massimo ingombro risultante dalla proiezione a terra di tutti gli elementi costituenti l'installazione, inclusa la copertura ed eventuali elementi a sbalzo.

La superficie dell'installazione è definita in sede di proposta progettuale in considerazione dei limiti dimensionali fissati dal regolamento, di cui dev'essere dimostrato il rispetto anche mediante il rilievo degli elementi adiacenti che determinano l'obbligo di distanza.

Per i dehors al di fuori delle aree interessate dai Piani di dettaglio e qualora il dehors preveda anche tende e/o elementi di delimitazione, le superfici massime occupabili dal dehors per ciascun locale sono così fissate:

p.to 7.a • nell'ambito A la superficie massima del dehors non può essere superiore a 40 mq;

p.to 7.b • nell'ambito B la superficie massima del dehors non può essere superiore a 70 mq;

Articolo 8 Qualità architettonica delle strutture

Il primo riferimento per la progettazione dei dehors è quello relativo alla compatibilità estetico-ambientale. Le soluzioni progettuali devono essere di particolare pregio, con ricerca di un rapporto attento al contesto edilizio ed urbano in cui andranno a collocarsi, coordinandosi con interventi similari contigui.

Il progetto deve essere improntato alla massima leggerezza e trasparenza. Le scelte devono ricadere su modelli e materiali appropriati al luogo, con particolare attenzione alle scelte dei colori, con riferimento alle Tabelle 1 e 2.

Articolo 9 Procedimenti autorizzativi per l'installazione dei dehors

9.1 ***Disposizioni generali***

L'installazione e l'adeguamento dei dehors su suolo pubblico sono subordinati all'ottenimento della concessione o autorizzazione comunale sulla base del presente Regolamento e del Regolamento comunale del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché del Codice Civile e del Codice della Strada.

Il titolo abilitativo per l'installazione di dehors e la concessione o autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico comunale sono contenute in un unico provvedimento, cui sono allegati gli elaborati di cui all'art. 9.2.

Al fine di ottenere l'autorizzazione per l'installazione di un dehors, il richiedente deve presentare apposita istanza secondo le disposizioni del Regolamento comunale del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.

Se l'area è privata o data in concessione da parte di soggetti diversi dal Comune, la realizzazione di dehors è disciplinata dal successivo art. 9.3.

Le istanze relative ai progetti di dehors che comprendano gli elementi di cui al punto 4.4 sono soggette al parere della Commissione per il Paesaggio e per la Qualità Urbana.

I termini per la definizione del procedimento amministrativo sono quelli indicati nel Regolamento Comunale del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche.

I provvedimenti di cui al presente articolo non costituiscono autorizzazione ad effettuare altri interventi sull'area occupata, sui servizi a rete esistenti o sulle aree adiacenti.

Qualora gli interventi interessino immobili e/o aree vincolate ai sensi del D.L.vo 42/2004 e s.m.i., devono essere preventivamente richieste ed ottenute le previste autorizzazioni, fatto salvo il regime di semplificazioni e gli accordi intervenuti ai sensi del Decreto stesso.

9.2 ***Documentazione ed elaborati***

Le istanze di autorizzazione devono essere corredate da:

a) planimetria in scala 1:100 contenente la localizzazione puntuale dell'occupazione di suolo pubblico con adeguato intorno;
b) solo per gli interventi che contengono gli elementi di cui ai punti 4.2.2, 4.3 e 4.4, elaborati grafici in scala 1:100: prospetto del fronte esteso alla facciata, prospetto laterale, sezione trasversale;
c) documentazione fotografica a colori (formato minimo 10 x 15) relativa allo stato del luogo, opportunamente estesa alle aree circostanti a quella d'intervento;
d) relazione tecnica descrittiva, con particolare riferimento: ai materiali, ai colori ed ai vari profili utilizzati, documentazione fotografica a colori (formato minimo 10 x 15) relativa ai singoli elementi da inserire (sedie, tavolini, ombrelloni, elementi di delimitazione, o altro) o documentazione tratta da apposito catalogo a colori, da cui sia possibile valutare gli elementi che si intendono proporre;
e) nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura sia posta a contatto dell'edificio.

9.3 ***Dehors su aree private e di proprietà diversa dal Comune***

L'installazione dei dehors su suolo privato non aperto al pubblico transito è subordinata unicamente al regime abilitativo previsto dalla normativa vigente, inclusa l'attività edilizia libera.

9.4 ***Deroghe***

In casi particolari motivati dalla qualità della proposta progettuale, o dalla particolare valenza storico-architettonica-ambientale del contesto, dalla conformazione dell'edificato, o dalle considerazioni relative alla percepibilità dell'intervento proposto, taluni specifici interventi possono essere autorizzati anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento.

La deroga è concessa previa valutazione positiva della Commissione per il Paesaggio e per la Qualità Urbana, limitatamente ai seguenti aspetti:

- colori e tipologie degli elementi dei dehors, di cui alle Tabelle 1 e 2;
- prescrizioni particolari – in senso più o meno restrittivo rispetto alle norme generali – in merito alla distanza ed al criterio di posizionamento

dei dehors, in presenza di monumenti, fontane ed altre opere di rilevanza storica o artistica, di situazioni di particolare valenza o conformazione dei luoghi, per la salvaguardia di punti prospettici notevoli, di cui all'art. 5.1;

- disposizioni di cui all'art. 7, relativamente alla superficie massima concedibile per gli interventi che contengono gli elementi di cui ai punti 4.2.2, 4.3 e 4.4, relativi ad esercizi con un fronte esteso, tale da poter intercettare uno spazio di occupazione di suolo pubblico maggiore, nel rispetto di tutte le altre norme.

I proponenti, per poter usufruire degli interventi di cui all'art. 9.4, devono fare richiesta di deroga motivata.

Articolo 10 Manutenzione e sicurezza

Per quanto concerne le disposizioni in ordine alla manutenzione, alla sicurezza e alle condizioni di pulizia dei dehors e dell'area occupata dagli stessi si applicano le norme di cui al vigente Regolamento Comunale in materia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e della pulizia del territorio del Comune di Trieste.

Articolo 11 Risarcimento danni

Per quanto concerne la definizione e la procedura in ordine al risarcimento danni a persone, suolo pubblico, proprietà private, elementi costituenti dehors si applicano le norme di cui al vigente Regolamento Comunale in materia di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 12 Vigilanza sugli avventori

Per quanto concerne le disposizioni in materia di vigilanza afferenti la gestione dell'esercizio pubblico si applicano le norme di cui al vigente Regolamento Comunale in materia di convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico, svago nelle aree private, pubbliche e demaniali.

Articolo 13 Sanzioni

Per quanto concerne la definizione delle procedure sanzionatorie si applicano le norme di cui al vigente Regolamento Comunale in materia di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 14 Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico con "dehors", approvato con deliberazione consiliare n. 54 dd. 21.4.2009 e s.m.i..

Le strutture autorizzate prima dell'approvazione delle presenti norme, con caratteristiche non conformi, potranno essere mantenute in essere fino alla scadenza dell'autorizzazione o concessione, e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2016.

Dopo tale data dovranno risultare installati solo dehors conformi al presente Regolamento.

Nei casi in cui i piani di dettaglio individuino un'area per l'occupazione con dehors diversa da quella precedentemente autorizzata e/o concessa, in accostamento ad un diverso tracciato della corsia di emergenza, il nuovo tracciato delle corsia entrerà in vigore alla scadenza della concessione, e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2016.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme del Regolamento Edilizio, del Codice della Strada, del Regolamento sul verde pubblico e privato, del Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali e del Regolamento sulla pubblicità lungo le strade e in vista di esse.

Tabella 1 - Tipologie e colori per gli elementi dei dehors negli ambiti A e B (senza piani di dettaglio)

tipologia elemento	Ambito A (senza piano di dettaglio)		Ambito B (senza piano di dettaglio)	
	tipologia ammessa	colore	tipologia ammessa	colore
arredi di base – sedute (art.4.1)	X	colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone	X	colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone, colori chiari nelle tonalità dall'avorio al beige
arredi di base – tavolini (art. 4.1)	X	colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone	X	colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone, colori chiari nelle tonalità dall'avorio al beige
ombrellone – copertura (art. 4.2.1)	X	colori chiari nelle tonalità dall'avorio al beige	X	colori chiari nelle tonalità dall'avorio al beige
ombrellone – struttura (art. 4.2.1)	X	colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone	X	colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone, colori chiari nelle tonalità dall'avorio al beige
ombrellone – base struttura (art. 4.2.1)	forma quadrata o rettangolare	colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone	tutte le forme	colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone anche per mascheratura zavorra
tenda a falda tesa – copertura (art. 4.2.2)	X	colori chiari nelle tonalità dall'avorio al beige	X	colori chiari nelle tonalità dall'avorio al beige;
tenda a falda tesa con montanti – struttura montanti (art. 4.2.2)	X	colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone	X	colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone
elem. delimitazione verticali – struttura (art. 4.3)	X	colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone	X	colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone
elem. delimitazione verticali pannelli (art. 4.3)	X	colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone	X	colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone, colori chiari
elem. delimitazione verticali specchiature (art. 4.3)	X	materiali trasparenti, infrangibili	X	materiali trasparenti, infrangibili
elem. delimitazione - fioriere, vasi (art. 4.3)	X	colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone	X	colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone
elem. delimitazione orizzontali – pedana (art. 4.3)	X	colore coerente con la pavimentazione circostante	X	colore coerente con la pavimentazione circostante

Tabella 2 - Tipologie e colori ammessi nei piani di dettaglio (PDn)

tipologia elementi	colori	PD1 Rive cittadine	PD2 Revoltella - Cavana	PD3 Piazze Storiche	PD4 San Nicolò	PD5 Canale Ponterosso	PD6 Sant'Antonio	PD7 Viale XX Settembre	PD8 Barriera	PD9 viale R. Gessi
arredi di base – sedute e tavoli	colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone	X	X	X	X	X	X	X	X	X
elementi di delimitazione verticale	colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ombrellone - copertura	colori chiari nelle tonalità dall'avorio al beige	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ombrellone - struttura	colore scuro nelle tonalità del nero, grigio e del marrone	X	X	X	X	X	X	X	X	X
tenda a falda tesa	colori chiari nelle tonalità dall'avorio al beige	X		X ammessa anche tinta rosso bordeaux						X
tenda a falda tesa con montanti	colori chiari nelle tonalità dall'avorio al beige	X		X						
elementi di delimitazioni orizzontali - pedana	coerente con la pavimentazione circostante	unicamente nelle fattispecie di cui all'art. 3.3								